



Francesca Guizzo

Notaio

Via C. Battisti n. 105
30016 JESOLO (VE)
Tel. 0421.189 60 13

Repertorio n. 22566

Raccolta n. 5823

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici dicembre duemilaventidue

(16 Dicembre 2022)

alle ore diciassette e minuti quindici,

in Venezia, Salizada San Pantalon n. 131/A presso i locali della Scuola dei Laneri.

Davanti a me **Francesca Guizzo**, notaio in Jesolo, iscritta al Collegio Notarile di Venezia,

è presente:

- ZAMARCHI Fabrizia nata a Venezia il giorno 28 maggio 1963, residente in Venezia, Giudecca 484/F, codice fiscale: ZMR FRZ 63E68 L736X.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere, per la parte straordinaria, il verbale dell'assemblea degli associati dell'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE POVEGLIA - POVEGLIA PER TUTTI"** con sede in Venezia, Giudecca 235/A, codice fiscale: 94085440272, di cui assume la presidenza ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto in qualità di Presidente, indi

dà atto

di aver verificato ed accertato quanto segue:

- la regolare convocazione dell'assemblea straordinaria avvenuta, ai sensi di legge e di Statuto, in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2022 in questo luogo, alle ore sei e minuti zero, e in seconda convocazione per questi giorno e luogo alle ore diciassette e minuti zero;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che in seconda convocazione sono presenti, numero 80 (ottanta) associati su numero 4563 (quattromilacinquecentosessantatré) associati aventi diritto al voto, come risulta dal foglio presenze, che verrà conservato presso la sede dell'associazione, da cui risulta l'identità dei partecipanti;

- che, in forza del vigente statuto sociale, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di due terzi degli associati intervenuti;

- che dei componenti dell'organo amministrativo (Consiglio di Garanzia) sono presenti essa comparente, quale Presidente, BASSI Marco, BASSI Alessandro, SANTI Mario, VECLANI Patrizia, BARINA Andrea, MURA Ambra, CAPARELLI Alessandro,

quali Consiglieri;

assente giustificato PESOLA Lorenzo;

- che non sono presenti i revisori dei conti;

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che pertanto la presente assemblea deve ritenersi regolar-

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Venezia

il 21 dicembre 2022

Num. 32967

Serie 1T

mente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione del nuovo statuto
- Presentazione progetto parco urbano a Poveglia e discussione
- varie ed eventuali.

Il Presidente, dichiarando aperta la seduta, ricorda ai presenti che la presente associazione è stata costituita con scrittura privata in data 13 aprile 2014, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia "1" in data 14 aprile 2014 al n. 1601 Serie 3.

Indi, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente richiama il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"), in forza del quale è stato previsto nel nostro ordinamento un complesso riordino della disciplina di terzo settore, volto a definire specificamente la disciplina degli enti associativi cosiddetti "no profit", negli aspetti sia civilistici che fiscali.

E' stato dunque istituito il Registro Unico Nazionale di Terzo Settore - RUNTS, l'iscrizione presso il quale ha efficacia costitutiva con riferimento all'acquisizione da parte dell'ente associativo della qualifica di Ente del Terzo Settore - ETS, potendo inoltre conferire il riconoscimento della personalità giuridica all'ente iscritto in possesso dei requisiti patrimoniali prescritti.

Il Presidente ribadisce che fine ultimo dell'adeguamento statutario è quindi l'acquisizione della qualifica giuridica di ETS - Ente del Terzo Settore, previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e precisamente nella sezione denominata "Organizzazioni di Volontariato" (lett. a) dell'art. 46 del CTS).

Il Presidente evidenzia inoltre i motivi che rendono opportuno ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS e precisa che, anche ai fini di cui all'art. 14 del codice civile, il presente verbale viene redatto nella forma dell'atto pubblico. A riguardo, il Presidente precisa che, ai sensi della citata norma, si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e dà atto che detto patrimonio minimo è esistente ed è nella disponibilità dell'associazione essendo essa dotata di un patrimonio netto di euro 317.918,00 (trecentodiciassettemilanovecentodiciotto virgola zero zero), il tutto come attestato dal dott. CASSON Roberto, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 152967 con perizia di stima aggiornata al 31 ottobre 2022, asseverata con giuramento giusta verbale in data 7 dicembre 2022 mio rep. 22.555, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

A questo punto il Presidente illustra ai presenti il contenu-

to del nuovo statuto sociale che regolerà il funzionamento dell'associazione e dà atto che tutti gli intervenuti sono perfettamente informati del suo contenuto in quanto preventivamente inviato a ciascun associato.

Dopo breve discussione l'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con il voto favorevole dell'unanimità degli intervenuti, n. 0 (zero) voti contrari e n. 0 (zero) astenuti,

delibera

- di approvare quanto proposto dal Presidente e pertanto di adottare il testo di statuto che nella sua nuova versione si allega al presente verbale sotto la lettera "B", adeguato alla normativa di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.;

- di autorizzare la Presidente, ZAMARCHI Fabrizia, ad apportare all'odierna delibera e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'associazione, anche ai sensi dell'art. 22 del CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e precisamente nella sezione di cui alla lettera a) dell'art. 46 del CTS, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea, relativamente alla parte straordinaria, alle ore diciassette e minuti trentotto,

mentre l'assemblea continua per la parte ordinaria, senza la presenza di me notaio.

Il Presidente dà atto che verrà data tempestiva comunicazione della presente delibera al membro dell'organo amministrativo assente.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la sede dell'associazione viene indicata in Venezia, Giudecca 235/A.

A questo punto io Notaio, sulla base delle risultanze della perizia di stima allegata sub "A", attesto, ai sensi di legge, che l'Associazione dispone di un patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) necessario per l'iscrizione al RUNTS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 16 co. 2 del DM 106/2020.

.....

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

La comparente dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato sub "A".

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura, unitamente allo statuto allegato sotto la lettera "B", alla comparente che lo approva, lo dichiara conforme a verità e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore diciassette e minuti cinquantacinque.

Occupi un foglio scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio per tre facciate e fin qui della quarta.

F.to: Fabrizia Zamarchi - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)

Allegato sub A al n° 5823 di raccolta

RELAZIONE GIURATA

ai sensi dell'art. 22 comma 4 Codice Terzo Settore

Revisore

Dr. Roberto Casson





Indice

1. Premessa metodologica, obiettivo del lavoro

1.1 Premessa

1.2 Incarico

2. La società da valutare

2.1 Profilo della società

2.2 La situazione contabile patrimoniale al 31/10/2022

3. Il criterio di valutazione adottato

3.1 Il metodo "patrimoniale semplice"

3.2 Le fonti informative utilizzate e le verifiche effettuate

4. La determinazione del valore del patrimonio dell'Associazione

5. Conclusioni



1. Premessa metodologica e obiettivi del lavoro

1.1 Premessa

L'art. 22 del Codice del terzo settore consente alle associazioni e alle fondazioni, che abbiano un patrimonio minimo rispettivamente di euro 15.000 e di euro 30.000, di acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore. Tale articolo si ispira al diritto societario, affidando un ruolo centrale al preventivo controllo di legalità da parte del notaio e riducendo alla mera verifica della regolarità formale della documentazione il ruolo dell'ente pubblico. In tal modo, il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti Terzo Settore diventa sostanzialmente automatico come per le società. In particolare l'art. 22 specifica che qualora il patrimonio dell'associazione (o fondazione) sia costituito da beni diversi dal denaro ovvero da beni in natura, il suo valore deve essere certificato da una relazione giurata redatta da un revisore legale dei conti. L'art. 22 del codice stabilisce che qualora il patrimonio dell'associazione sia costituito da beni diversi dal denaro o da beni in natura, il suo valore deve essere certificato da una relazione giurata redatta da un revisore legale dei conti.

1.2 Incarico

In relazione a quanto previsto dalla normativa, il sottoscritto dott. Roberto Casson nato a Chioggia il 20/12/1963 e ivi residente in Rione Duomo 435 c.f. CSSRRT63T20C638X iscritto al Registro dei Revisori Legali al n° 152967, ha ricevuto dall'Associazione Poveglia – Poveglia per Tutti (d'ora in avanti Associazione) con sede in Venezia, Giudecca 235/a c.f. 94085440272 l'incarico di procedere alla valutazione del patrimonio netto alla data del 31/10/2022.

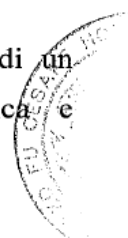
La presente perizia è quindi volta a determinare il valore del patrimonio dell'Associazione al fine di constatare che lo stesso è superiore al patrimonio minimo stabilito dall'art. 22 comma 4 del codice Terzo Settore.

2. L'ASSOCIAZIONE DA VALUTARE

2.1 Profilo dell'Associazione



L'Associazione, oggetto della presente relazione è nata su iniziativa di un gruppo di persone in data 13/04/2014. L'associazione è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.



L'obiettivo è quello di:

- permettere la fruizione dell'Isola di Poveglia ai cittadini veneziani e di quanti vi abbiano interesse attraverso una gestione partecipata
- realizzare la conservazione del patrimonio naturale e ambientale dell'isola nonché dei beni di interesse storico-culturale e architettonico presenti nell'isola
- il recupero delle coltivazioni orticole e frutticole abbandonate e originariamente presenti nell'isola
- la promozione della cultura della sostenibilità la valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari della laguna di Venezia.

Per realizzare tali finalità l'Associazione si propone, tra l'altro, l'acquisto del diritto di superficie o di altro titolo che permetta il raggiungimento degli scopi sociali.

L'atto costitutivo è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate Venezia 1 al numero 1601/2014.

2.2 La situazione contabile patrimoniale al 31/10/2022

La situazione contabile patrimoniale cui fa riferimento la presente perizia è rappresentata dal rendiconto della gestione alla data del 31/10/2022:

DISPONIBILITA' AL 31/12/2021

Conto Bpm n° 239	€	325.539,83
Conto Carive	€	2.877,73
POSTPAY	€	1.311,00
Cassa	€	998,00
TOTALE	€	330.726,56

RENDICONTO GESTIONE AL 31/10/2022

ENTRATE			
proventi da attività propria	1.01	iscrizioni	€ -
	1.02	sottoscrizioni	€ -
	1.03	donazioni	€ -
	1.04	interessi bancari	€ -
proventi da raccolta fondi	2.02	liberalità	€ -
TOTALE ENTRATE			€ -
USCITE			
oneri per attività propria ass	1.01	stampe, fotocopie e grafica	
	1.03	organizzazione	
	1.04	spese funzionamento	€ 267,06
	1.05	collaborazioni	€ 1.560,00
	1.06	Spese amministrative	
	1.40	progetti	€ 6.866,00
oneri promozionali	2.01	magliette e gadgè	
	2.02	manifestazioni in isola	€ 2.608,84
	2.03	contributi a associazioni	€ 150,00
oneri da attività accessorie	3.01	oneri diversi di gestione	
oneri finanziari	4.01	spese banca	€ 19,65
	4.02	spese assicurative	€ 500,01
oneri di supporto generale	5.01	bolli, tasse, postali ecc.	€ 99,90
	5.02	F 24	€ 567,13
	5.03	Spese notarili	€ 600,00
TOTALE USCITE			€ 13.538,59
AVANZO/DISAVANZO GESTIONE			-€ 13.538,59

Conto Bpm n° 239	€	314.889,49
Postpay	€	1311,00
Cassa	€	998,00
TOTALE DISPONIBILITA' AL 31/10/2022	€	317.148,49



Handwritten signature or mark.

3. IL criterio di valutazione adottato

3.1 Il metodo "patrimoniale semplice"

L'Associazione esercita la propria attività senza l'utilizzo di beni materiali e/o immateriali propri.

Ne consegue che il valore del patrimonio sociale si concretizza, di fatto, nella sommatoria dei valori numerari attivi, al netto delle passività.

Alla luce della predetta composizione patrimoniale, il sottoscritto ha ritenuto che un'adeguata valutazione dei singoli componenti patrimoniali fosse sufficiente a esprimere correttamente il valore del patrimonio associativo.

Tale criterio prevede la determinazione del valore del patrimonio netto mediante la verifica della consistenza delle attività, al netto delle corrispondenti passività.

Sono state quindi analiticamente individuate, descritte e valutate tutte le attività; analogamente, sono state individuate e dettagliatamente elencate tutte le passività, con le stime appropriate che le diverse poste esigono:

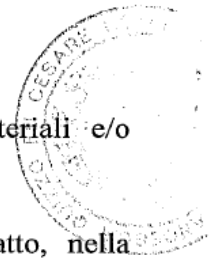
Nel caso in oggetto, stanti le specifiche finalità per le quali viene redatta la presente valutazione di stima, la totale assenza di beni materiali e/o immateriali e al fine di ridurre e delimitare l'area di soggettività della stima medesima, si è deciso di applicare il metodo patrimoniale "semplice", che richiede comunque un accurato esame di tutti gli aggregati del patrimonio.

In sede di applicazione del "metodo patrimoniale" si è così proceduto a esprimere a "valori correnti" i singoli componenti attivi e passivi che formano il patrimonio sociale, facendo riferimento ai soli beni che risultano dalla situazione contabile della Associazione.

3.2 Le fonti informative utilizzate e le verifiche effettuate

Il Revisore ritiene opportuno precisare che le fonti informative utilizzate sono state le seguenti:

- atto costitutivo e statuto dell'Associazione;
- libri sociali e registri contabili;
- rendiconto al 31/12/2019 con relazione del collegio dei revisori
- rendiconto al 31/12/2020 con relazione del collegio dei revisori
- rendiconto al 31/12/2021 con relazione del collegio dei revisori
- rendiconto al 31/10/2022



Sono state quindi eseguite adeguate verifiche aventi per oggetto la documentazione amministrativo-contabile di supporto alla situazione al 31/10/2022.

In particolare si è proceduto a verificare che le spese sostenute negli esercizi 2019-2020-2021 siano state regolarmente saldate in modo da attestare la NON presenza di debiti.

Si è verificata la non presenza di crediti sia verso soci per quote sociali non versate che verso soggetti terzi (Enti pubblici privati) per contributi/donazioni deliberate ma non ancora incassate.

Si è accertata la non esistenza di debiti tributari, contratti di locazione passivi e di qualsiasi altra obbligazione verso soggetti terzi.

Quest'ultima attività si è svolta mediante interviste somministrate al tesoriere e al presidente dell'Associazione.

4. La determinazione del valore del patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale al 31/10/2022 è stato determinato mediante:

- la verifica della consistenza delle poste attive e passive;
- la rideterminazione a valori correnti delle poste attive o passive, qualora il valore contabile non sia stato giudicato congruo.

La revisione si è svolta con una metodologia consistente nel controllo accurato di tutte le poste patrimoniali, tenendo conto della loro reale consistenza, nel contesto della specifica attività esercitata.

A. ATTIVITA'

• IMMOBILIZZAZIONI

Il Revisore constata che l'Associazione non ha in carico alcuna immobilizzazione, ne immateriale, ne materiale e ne finanziaria.

• DISPONIBILITÀ LIQUIDE

In linea di principio, nessun tipo di valutazione è richiesto per i beni di natura finanziaria (cassa, banche), salvo eventuali rettifiche per realizzi o esborsi in misura diverse da quella contabilizzata.

Nel caso di specie, si è verificato:

- il saldo del conto corrente c/o Banco BPM sede di Venezia n° 239 che ammonta a € 323.239,49
- il saldo della carta pay pall pari a € 1311,00
- la disponibilità liquida in cassa pari a € 998,00.

Il totale delle disponibilità liquide al 31/10/2022 ammonta a € 317.198,49. Si arrotonda € 317.198,00 e si conferma tale importo

• CREDITI



Il Revisore constata che l'Associazione non vanta crediti nei confronti di terzi e dei soci

TOTALE ATTIVITA'
Visto quanto sopra il totale dell'attivo patrimoniale si
conferma pari a €317.198,00

B. PASSIVITA'

- **DEBITI**

Il Revisore constata che l'Associazione non ha debiti nei confronti di terzi e dei soci

TOTALE PASSIVITA'

Visto quanto sopra il Revisore constata l'inesistenza di debiti
a carico dell'Associazione

Il valore del patrimonio netto, determinato in via differenziale tra attività e passività, viene individuato in conseguenza della rideterminazione dei valori di cui sopra

Nella tabella che segue si propone lo schema sintetico dello stato patrimoniale in cui sono esposti sia i valori contabili come sopra rideterminati:

ATTIVITA'		€ 317.198,00
PASSIVITA'		€ 0
PATRIMONIO ASSOCOATIVO		€ 317.198,00

5. Conclusioni

Il sottoscritto revisore, in esecuzione del mandato conferitogli, afferma che la valutazione patrimoniale dell'Associazione è stata eseguita con imparzialità e tenendo presente lo spirito delle norme di riferimento, al fine di determinare se tale valore alla data del 31/10/2022 soddisfacesse i requisiti di cui all' art. 22 comma 4 del Codice del terzo settore.

Si ribadisce ulteriormente l'assenza di immobilizzazioni o di altre voci che avrebbero avuto la necessità di specifiche valutazioni.

Sulla base della documentazione acquisita, delle informazioni e dichiarazioni raccolte e dei criteri esposti si attesta, quindi, che il valore patrimoniale dell'Associazione alla data del 31/10/2022 quantificato in euro 317.918,00, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 22, Codice del terzo settore, è sicuramente superiore a euro 15.000; limite minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica.

AW. GH.



u



FACCIATA SENZA
SCRITTURA

Repertorio n. 22555

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

(Art. 1, n. 4, del R.D.L. 14/07/1937 n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette dicembre duemilaventidue

(7 Dicembre 2022)

in Venezia-Mestre, nel mio studio secondario in Via G. Allegri n. 6.

Davanti a me **Francesca Guizzo**, Notaio in Jesolo, iscritta al Collegio Notarile di Venezia,

è presente:

- **CASSON Roberto** nato a Chioggia il giorno 20 dicembre 1963, residente in Chioggia, Rione Duomo n. 435, codice fiscale: CSS RRT 63T20 C638X.

Detta persona, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ha presentato la relazione peritale che precede chiedendo di asseverarla con giuramento. Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta, quindi, il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità."

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio. — Occupa un foglio scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio per una facciata. —

Robert. Casson.

Francesca Guizzo



Allegato sub B al n° 5823 di raccolta

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato nella forma di Associazione riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE POVEGLIA - POVEGLIA PER TUTTI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, in breve **"ASSOCIAZIONE POVEGLIA - POVEGLIA PER TUTTI - ODV"**.

L'associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Comune di Venezia all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo e attività istituzionali

A) ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è:

- la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle Isole della Laguna di Venezia e specificamente dell'Isola di Poveglia, per il suo particolare valore naturalistico-ambientale, storico - culturale, al fine di garantirne la libera fruizione da parte di chi ne abbia interesse, attraverso forme di gestione partecipata e nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

- la promozione di progetti di tutela della biodiversità degli habitat e delle specie presenti sull'Isola di Poveglia, nonché di recupero e di ripristino di quella originariamente presente, anche riguardo al ripristino di coltivazioni orticole e frutticole abbandonate e tipiche della tradizione locale;

- la valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni popolari legate alla laguna di Venezia e dell'Isola di Poveglia in particolare.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) art. 5 CTS);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e) art. 5 CTS);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f) art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i) art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e culturale (lett. k) art. 5 CTS);
- erogazione di beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u) art. 5 CTS);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (lett. z) art. 5 CTS).

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte l'associazione potrà:

- proporre e organizzare occasioni di incontro, confronto, svago e ricreazione fornendo luoghi e occasioni di aggregazione;
- promuovere e divulgare la valorizzazione della cultura di una migliore qualità della vita, della sostenibilità ambientale, della gestione partecipata dei beni collettivi, del rispetto delle differenze;
- promuovere, organizzare, realizzare e gestire, anche per conto di terzi, eventi sportivi, aggregativi ed espositivi, congressi, giornate studio, workshop, seminari, laboratori e feste;
- editare o pubblicare per conto proprio o di terzi opere, ricerche, studi, libri e riviste nei settori in cui opera l'associazione;
- creare e amministrare blog, forum e siti internet di interesse nei settori in cui opera l'associazione;
- organizzare viaggi di studio e di formazione nonché assegnare premi e/o borse di studio;
- acquisire ogni diritto reale o personale necessario per rendere fruibile a tutti l'Isola di Poveglia nel rispetto degli scopi e delle finalità dell'ente.

B) ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

C) MODALITA' DI ESERCIZIO

L'Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in via

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 3bis

Principi fondanti

A) VALORI ISPIRATORI

L'associazione è nata come rappresentazione di un interesse collettivo volto a impedire la dismissione di un bene pubblico di pregio naturalistico-ambientale, di interesse storico e culturale e di valore affettivo per i cittadini di Venezia e a garantirne l'uso collettivo.

Il fine ultimo dell'associazione è realizzare la piena fruibilità dell'Isola di Poveglia come parco urbano e centro di attività destinate principalmente a chi vive la Laguna e ispirate al principio di sostenibilità.

B) CURA E GESTIONE DELL'ISOLA DI POVEGLIA COME BENE COMUNE E COLLETTIVO

La tutela, la cura e la difesa del sistema ambientale, naturale e culturale della Laguna di Venezia potranno avvenire, innanzitutto, attraverso un atto di responsabilità di una comunità che salvaguarda, gestisce e garantisce la fruibilità collettiva di un bene pubblico nonché attraverso una gestione partecipata, sostenibile e diretta da parte della comunità stessa in un'ottica di superamento del concetto di proprietà sui beni di interesse collettivo.

L'isola di Poveglia è e deve rimanere un bene collettivo gestito secondo tali principi, attraverso una continua responsabilizzazione, partecipazione ed azione della comunità, al fine di garantire il diritto di tutti a goderne in modo libero e sicuro.

C) PRINCIPIO DELLA SOSTENIBILITA'

La rinascita e la gestione dell'Isola di Poveglia e dell'intero contesto lagunare, al fine di garantirne la disponibilità intergenerazionale, devono essere ispirate al concetto di sostenibilità nelle sue tre accezioni:

- ambientale: intesa alla realizzazione di un circuito chiuso nella gestione delle risorse, con mantenimento dell'equilibrio eco-sistemico e costante controllo della produzione di effetti negativi (carico e impatto ambientale);
- economica: intesa a garantire l'equilibrio delle risorse finanziarie, nonché l'eticità dei finanziamenti ricevuti e l'assenza di lucro dell'attività svolta;
- sociale: intesa a riconoscere il rispetto dei diritti dei cittadini e delle cittadine, dei lavoratori e delle lavoratrici nella sua organizzazione interna e nella

collaborazione con terzi.

D) PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

Per perseguire i suoi obiettivi, l'associazione sceglie la partecipazione come strumento di confronto e di stimolo della comunità coinvolta, per una sua maggiore consapevolezza e sensibilizzazione in ordine ai valori espressi dall'associazione.

L'associazione si prefigge pertanto di raggiungere nelle scelte adottate, e nel rispetto delle competenze e delle materie riservate dal presente statuto e dalla legge agli organi dell'associazione, il massimo consenso possibile e la più ampia condivisione possibile.

E) PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA'

Gli associati che offrono il proprio contributo volontario nello svolgimento delle attività associative devono farlo in modo responsabile e solidale.

Tale apporto costituisce la risorsa primaria dell'associazione.

Nella sua organizzazione interna e nella gestione del lavoro, l'associazione valorizza le conoscenze e le capacità di ciascun partecipante, anche promuovendo occasioni di apprendimento reciproco.

F) PRINCIPIO DELLA AUTONOMIA

L'associazione è apartitica, apolitica e non confessionale. Offre il suo impegno e il suo contributo per lo sviluppo della comunità.

L'associazione è, quindi, libera e indipendente da ideologie, partiti, amministrazioni, gruppi di interesse economico e finanziario.

G) PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

L'associazione rende massimamente trasparenti le relazioni interne tra gli associati e quelle esterne nonché le modalità di accesso e di funzionamento dei gruppi, dei processi decisionali e la gestione economica.

H) PRINCIPIO DELLA INNOVAZIONE

Per essere efficace l'azione dell'associazione deve ispirarsi alla continua innovazione, sia sul piano dell'organizzazione interna, sia sul piano della ricerca dei contenuti e della progettualità.

Articolo 4

Associati

A) NUMERO DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse, esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'art. 32 del CTS.

Possono far parte dell'Associazione anche altri Enti del terzo settore o Enti senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall'art. 32 del CTS.

B) CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si dividono in:

- Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.
- Ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della ODV, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.

C) AMMISSIONE

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il detto termine, essa si intenderà accolta.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto, anche per e-mail o altro mezzo telematico e deve contenere:

- la dichiarazione di condivisione degli scopi dell'associazione e di accettazione dello statuto;
- l'indicazione degli estremi della ricevuta del versamento della quota associativa (da allegarsi alla domanda) oppure la dichiarazione di impegno a versarla entro 30 (trenta) giorni dall'accoglimento della domanda;
- la sottoscrizione del richiedente persona fisica; mentre per gli enti di cui al precedente art. 4 la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore che dovrà ad essa allegare una breve descrizione degli scopi e delle attività esercitate dall'ente rappresentato;

D) DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra le quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

E' comunque facoltà degli associati effettuare spontaneamente ulteriori versamenti senza tuttavia che ciò

comporti per loro vantaggi rispetto agli altri associati.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto;
- versare annualmente la quota associativa che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;
- rispettare le regole di comportamento dell'associazione, in particolare durante la partecipazione alle assemblee, alle attività dell'associazione e a non compiere alcun atto volto a recare, direttamente o indirettamente, un danno all'immagine, alla reputazione o al patrimonio dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di intervenire, discutere e votare nelle assemblee;
- di candidarsi alle cariche sociali elettive e può essere delegato a specifici incarichi;;
- richiedere informazioni sulle attività dell'associazione;
- partecipare all'elaborazione del programma dell'associazione, presentare proposte, progetti e reclami al Consiglio Direttivo;
- prendere parte alle attività promosse dall'associazione, usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni da essa offerti, con le modalità e i limiti previsti per ciascuna di esse, versando, se previsto, il contributo per la copertura delle eventuali spese organizzative;
- a consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

La qualità di associato è intrasmissibile.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione.

Articolo 5

Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

I volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS..

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle

condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dall'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato dall'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Articolo 8

Assemblea degli associati

A) COMPETENZA

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

statuto;

- approva i regolamenti interni;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 15(quindici) giorni prima dell'assemblea.

C) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) SVOLGIMENTO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori

al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche esclusivamente con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente nell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

E) MAGGIORANZE

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di più della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere

almeno 24 (ventiquattro) ore.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

A) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri variabile da tre a nove determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli Enti associati e da questi indicati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o affliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, i cessati saranno sostituiti dai primi "non eletti" secondo l'ordine di preferenze. Qualora non fosse possibile provvedere alla loro sostituzione come sopra prevista, gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci perchè provveda

alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio. In tale caso, gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

B) FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- nominare il Presidente e eventualmente il Vice Presidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;

inoltre, previo parere non vincolante del gruppo partecipato, se esistente:

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione, ;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o

categorie di atti determinati.

C) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. Possono intervenire, altresì, senza diritto di voto, i componenti del gruppo partecipato, se esistente.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) DOVERI DELL'UFFICIO

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno

all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 10

Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all'interno del Consiglio.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo, può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11

Organo di Controllo

A) FUNZIONI

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) COMPOSIZIONE

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12bis

Gruppi di lavoro e Gruppo Partecipato

Per esigenze di organizzazione interna, fatte comunque salve le funzioni e le competenze dei suddetti organi associativi, possono essere previsti

A) GRUPPI DI LAVORO entro i quali si esplica la partecipazione attiva degli associati alla vita dell'associazione. Possono essere permanenti o temporanei. Sono costituiti e sciolti dal Consiglio Direttivo, sentito il Gruppo Partecipato di cui oltre.

Ciascun associato può partecipare a uno o più Gruppi di lavoro.

I Gruppi di lavoro temporanei si occupano della concreta organizzazione di specifiche iniziative e attività dell'associazione, dello svolgimento di particolari incombenze nonché dello studio di specifiche tematiche ad essi sottoposte dal Consiglio Direttivo e/o dal Gruppo

Partecipato.

L'individuazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro saranno disciplinati da un regolamento interno.

I Gruppi di Lavoro possono elaborare pareri e/o proposte, in ordine alle attività, alle iniziative e/o agli indirizzi dell'associazione da sottoporre direttamente al Consiglio Direttivo oppure al Gruppo Partecipato che riferirà tempestivamente all'organo amministrativo il proprio parere in merito. Allo stesso modo, il Consiglio Direttivo e/o il Gruppo partecipato possono affidare ad un gruppo, sia temporaneo che permanente, il compito di elaborare proposte e pareri, anche tecnici, in ordine a specifiche materie.

Ciascun gruppo di lavoro può avvalersi di collaboratori esterni, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme del presente statuto, del Codice del terzo settore e delle altre norme eventualmente vigenti in materia.

I Gruppi di lavoro decidono al loro interno le regole per il loro funzionamento, la frequenza degli incontri e/o delle riunioni, la distribuzione degli incarichi tra gli appartenenti del gruppo, potendosi articolare anche in sottogruppi.

Ogni gruppo è coordinato da uno o più associati che vi aderiscano, individuati dai suoi membri nei modi stabiliti dalle regole di funzionamento adottate.

Ogni gruppo di lavoro dovrà tenere costantemente informati il Consiglio Direttivo e il Gruppo partecipato sulle attività svolte.

B) GRUPPO PARTECIPATO

Esso è formato da tutti coloro che fanno parte dei Gruppi di lavoro. Svolge una funzione di coordinamento e di consultazione in ordine all'indirizzo generale approvato dall'assemblea, alle proposte avanzate da ciascun gruppo di lavoro, alle azioni più opportune per attuarle e in genere in tutti i casi previsti dal presente statuto. Il suo funzionamento sarà disciplinato da un regolamento interno da approvarsi dall'assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 13

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione iniziale di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra

individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 *bis* e seguenti del Codice Civile.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuate del rapporto associativo.

Articolo 14

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve:

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'ar. 34, comma secondo, del CTS;
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 15

Devoluzione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina di cui al Codice del Terzo Settore, al codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti.

F.to: Fabrizia Zamarchi - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Francesca Guizzo, Notaio in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 9 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia, composta di numero diciassette fogli e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato al n. 22.566 di repertorio e n. 5.823 di raccolta dei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Jesolo, nel mio studio in Via C. Battisti n. 105, il giorno ventuno dicembre duemilaventidue (21.12.2022)

File firmato digitalmente dal notaio Francesca Guizzo